

COMUNE DI SOVIZZO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/08/2022

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 | Oggetto e Normativa di riferimento
- Art.2 | Definizioni
- Art.3 | Compiti generali dell'Ente Comunale
- Art.4 | Compiti dei singoli soggetti
- Art.5 | Responsabilità verso terzi
- Art.6 | Servizi gratuiti e a pagamento
- Art.7 | Atti a disposizione del pubblico
- Art.8 | Ammissione alle strutture cimiteriali

CAPO II: LE STRUTTURE CIMITERIALI, DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DIVIETI

- Art.9 | Localizzazione dei cimiteri ed estensione
- Art.10 | Dotazione dei cimiteri
- Art.11 | Strutture cimiteriali e locali di servizio
- Art.12 | Reparti speciali nei cimiteri
- Art.13 | Ossario comune
- Art.14 | Cinerario comune
- Art.15 | Orari di apertura cimiteri
- Art.16 | Disciplina ingresso nei cimiteri e divieti
- Art.17 | Comportamento nei cimiteri
- Art.18 | Consegna copia chiavi cappelle private
- Art.19 | Reclami del pubblico

CAPO III: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

- Art.20 | La denuncia di morte
- Art.21 | Decesso in abitazione
- Art.22 | La denuncia delle cause di morte
- Art.23 | L'accertamento necroscopico
- Art.24 | La denuncia di morte nel caso di decesso violento
- Art.25 | Rinvenimento parti di cadavere, resti mortali o ossa umane
- Art.26 | Termini di osservazione cadavere
- Art.27 | Modalità di osservazione
- Art.28 | Deposito di osservazione e obitorio
- Art.29 | Riscontro diagnostico e autopsie
- Art.30 | Deposizione del defunto nella cassa funebre e seppellimento
- Art.31 | Requisiti delle casse funerarie
- Art.32 | Chiusura del feretro
- Art.33 | Trasporto funebre
- Art.34 | Disposizioni per i funerali e la sepoltura
- Art.35 | Modalità di esecuzione dei cortei funebri in occasione dei funerali
- Art.36 | Le sepolture
- Art.37 | La Cremazione
- Art.38 | Urne Cinerarie
- Art.39 | Consegna urna cineraria
- Art.40 | Affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione
- Art.41 | Dispersione delle ceneri
- Art.42 | Interramento dell'urna cineraria

CAPO IV: LE CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art.43 | Definizione di concessione cimiteriale

Art.44|Modalità rilascio concessioni cimiteriali
Art.45|Il concessionario
Art.46|Diritti del concessionario
Art.47|Obblighi del concessionario
Art.48|Subentri alla concessione
Art.49|Uso dei loculi, fosse a terra, celletto ossario e nicchie cinerarie
Art.50|Concessione tombe di famiglia
Art.51|Ammissione in tombe di famiglia
Art.52|Tumulazione provvisoria in tomba di famiglia
Art.53|Divisioni e subentri
Art.54|Estinzione delle concessioni cimiteriali
Art.55 |Rinuncia alla concessione di loculi, celletto ossario nicchie cinerarie e fosse a terra
Art.56 |Rinuncia alla concessione di tombe di famiglia
Art.57 |Decadenza
Art.58 |Revoca
Art.59 |Scadenza della concessione
Art.60 |Disposizioni alternative
Art.61 |Destinazione d'uso dei loculi liberati in seguito ad estumulazione
Art.62 |Casi particolari

CAPO V: LE OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art.63|Le operazioni cimiteriali ordinarie
Art.64|Le esumazioni ordinarie
Art.65|Le estumulazioni ordinarie
Art.66|Le operazioni cimiteriali straordinarie
Art.67 |Le esumazioni straordinarie
Art.68 |Le estumulazioni straordinarie
Art.69 |Oggetti rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali
Art.70 |Raccolta resti ossei

CAPO VI: DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL CIMITERO

Art.71 |Compiti del personale addetto
Art.72 |Apertura del cimitero
Art.73 |Accessibilità
Art.74 |Manutenzione delle sepolture
Art.75 |Ornamenti e simboli religiosi

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art.76 |Tariffe e pagamenti
Art.77 |Sepolture fuori dal cimitero
Art.78 |Cautele
Art.79 |Efficacia delle disposizioni regolamentari
Art.80 |Furti e danneggiamenti
Art.81 |Vigilanza
Art.82 |Sanzioni
Art.83 |Piani Regolatori Cimiteriali
Art.84 |Entrata in vigore
Art.85 |Cimitero di Montemezzo

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Oggetto e normativa di riferimento

Il presente regolamento disciplina i Servizi Funebri, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria del Comune di Sovizzo, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia. Nello specifico, i principali riferimenti normativi del regolamento sono:

- R.D. 27 luglio 1934, n.1265 relativamente alla disciplina delle leggi sanitarie;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, relativamente all'approvazione del regolamento di polizia mortuaria, per quanto non direttamente specificato dalla legislazione regionale;
- Circolare n. 24 in data 24 giugno 1993 del Ministero della sanità;
- Circolare n. 10 in data 31 luglio 1998 del Ministero della sanità;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, relativamente alla revisione e alla semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile;
- Legge 28 febbraio 2001 n. 26;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
- Legge Regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18;
- Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1909 del 27/07/2010, n. 1807 del 08/11/2011, n. 433 del 04/04/2014 e n. 982 del 17/06/2014.

ART.2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
- **auto funebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
- autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere**: si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale, una volta eseguito l'accertamento di morte;
- **Camera mortuaria o deposito mortuario**: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
- cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
- ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salsi cadavere**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di cadavere, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- **cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in colombario stagno;
- colombario o loculo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro e/o di uno o più contenitori di resti ossei e/o di una o più urne cinerarie;
- concessione cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

-contenitore di resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali;

-cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

-decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza;

-deposito provvisorio: sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;

-dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

-esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo o resti mortali: trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

-estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

-estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per i tumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;

-estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;

-estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato, per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;

-esumazione: dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;

-esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

-esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;

-feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

-forno crematorio o impianto di cremazione: struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

-fossa: buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

-impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

-inumazione: sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;

-medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico- terapeutico preliminare al decesso;

-nicchia cineraria: vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;

-obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

-operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

-ossario: vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie;

-ossario comune o fossa comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

-parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;

-resti ossei od ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

-revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza;

-riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

-sala del commiato o casa del commiato: luogo dove mantenere, prima della sepoltura, un defunto e dove si svolgono i riti di commiato;

-salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

-sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

-spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

-tanatoprassi: processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

-tomba di famiglia: sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;

-traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

-trasporto funebre: trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;

-tumulazione: sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in loculo, in ossario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;

-urna cineraria: contenitore di ceneri.

ART.3

Compiti generali dell'ente comunale

Mediante il corretto utilizzo delle strutture cimiteriali, il Comune assicura la sepoltura delle persone residenti o decedute nel proprio territorio comunale, oltre che le persone previste dall'art. 8 del presente regolamento.

In particolare, garantisce il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge, fornisce spazi pubblici idonei allo svolgimento dei riti funebri nel rispetto della volontà dei defunti e dei loro familiari secondo quanto previsto da delibera di Giunta Comunale, aggiorna periodicamente il regolamento di polizia mortuaria e si occupa del servizio funebre nel caso di indigenza del defunto o se lo stesso apparteneva a famiglia bisognosa ovvero in caso di disinteresse dei familiari, oltre che del servizio di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

ART. 4

Compiti dei singoli soggetti

- ULSS

I Servizi Funebrici e Cimiteriali erogati dall'ente comunale vengono svolti di concerto con l'azienda ULSS di riferimento del territorio, che da parte sua assicura il servizio di medicina necroscopica, impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari e rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla legge.

- Sindaco

Il Sindaco, per tramite degli uffici preposti, vigila sulla manutenzione, l'ordine e il controllo sanitario del Cimitero, attuando il presente regolamento e rispettando le leggi vigenti in materia. Il Sindaco, in accordo con la Giunta Comunale, stabilisce le tariffe da applicare per l'erogazione dei singoli servizi.

- Servizi Demografici

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve le denunce e redige gli atti di morte, rilascia i permessi di seppellimento, raccoglie i processi verbali e autorizza le cremazioni, l'affidamento e la dispersioni delle ceneri. L'Ufficio riceve le richieste di concessioni cimiteriali, emana il relativo provvedimento di concessione e stipula il relativo contratto. Provvede all'istruzione delle pratiche amministrative concernenti le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, provvede all'emanazione dei provvedimenti di decadenza o revoca delle concessioni cimiteriali, su base delle rapporti scritti da parte degli Uffici competenti alla gestione dei cimiteri.

- L'ufficio Tecnico Comunale

L'Ufficio Tecnico Comunale di Sovizzo si occupa della gestione generale del cimitero e delle questioni inerenti la materia cimiteriale, in collaborazione con gli altri uffici comunali e, in caso di concessione della gestione dei servizi, assieme ai gestori individuati secondo quanto previsto dal contratto di servizio e da eventuali atti successivi. In particolare:

- La programmazione e il regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali in base a quanto comunicato dall'Ufficio Funerario;

- L'organizzazione delle operazioni concernenti le estumulazioni ordinarie e straordinarie, smaltimento dei rifiuti, ecc, nonché della vigilanza sui cimiteri;

- Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento o da altre fonti che siano di propria competenza, in particolare relative alla sepulture particolari (interramento delle urne cinerarie in fosse occupate da feretro, tumulazione di urne cinerarie o cassette di resti mortali in loculi occupati da feretro);
- L'accertamento del pagamento delle tariffe previste per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali;

- **Imprese funebri**

Le imprese funebri devono essere regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti necessari, previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e) della L.R. Veneto n. 18/2010 e dall'allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 982 del 17 giugno 2014, per l'esercizio delle attività che vengono svolte in un contesto di libero mercato con la piena libertà di scelta da parte dei familiari rispetto all'impresa cui affidarsi. Le medesime esercitano l'attività funebre secondo le modalità previste dall'art. 5 della citata L.R. Veneto n. 18/2010.

ART.5

Responsabilità verso terzi

Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti alle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o delle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ART.6

Servizi gratuiti e a pagamento

I servizi cimiteriali sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, ai sensi della L. 26/2001.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto dei cadaveri di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- la cremazione, nei casi di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- la deposizione delle ossa in ossario comune nei casi di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune nei casi di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato a mezzo del Servizio Sociale, anche a posteriori.

L'accertamento dovrà riguardare la situazione economico patrimoniale del defunto stesso e dei familiari obbligati.

In caso di accertata carenza delle condizioni d'indigenza, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria con collocazione dei resti/ceneri in ossario/cinerario comune.

Per "familiari", ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti del codice civile.

Tutti gli altri servizi, o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, stabilite dalla Giunta Comunale.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conse-

guentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra previsione regolamentare.

ART.7

Atti a disposizione del pubblico

Presso l'Ufficio Servizi Demografici sono conservati a disposizione del pubblico:

-copia del presente regolamento Comunale;

-copia della planimetria del cimitero;

-copia dei provvedimenti con cui sono disciplinate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie.

I cittadini possono richiedere informazioni relativamente al presente regolamento e ai dati/dislocazione delle sepolture, nel rispetto della normativa cimiteriale vigente. I dati vengono trattati in osservanza delle norme sulla privacy.

ART.8

Ammissione alle strutture cimiteriali

Nel Cimitero comunale vengono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, cittadinanza o religione:

- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute sul territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone "cittadini onorari"

- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone ovunque decedute, ma aventi in esso, al momento della morte, la propria residenza;

- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal Comune;

- I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma titolari di concessione in corso di validità in sepoltura privata (inumazioni in tombe doppie, tumulazioni in loculi fuori terra, loculi ipogei, cellette ossario/cinerario);

- I prodotti del concepimento e i prodotti abortivi per i quali i genitori residenti nel Comune chiedano la sepoltura o la cremazione;

- I resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune, su richiesta degli aventi titolo, in virtù di ricongiungimenti familiari in loculi o cellette ossario/cinerario già in concessione o della volontà da parte dei familiari più prossimi residenti a Sovizzo di tumulare i resti mortali o le ceneri in una celletta ossario di nuova concessione.

Per ricongiungimenti familiari si intendono i ricongiungimenti tra coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto – in quest'ultimo caso, devono aver disposto la sepoltura vicina in forma scritta e autografa - i ricongiungimenti fino al III° grado di parentela in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti – figli dei figli, bisnonni, bisnipoti), fino al III° grado di parentela in linea collaterale (fratelli e sorelle, zii – fratelli e sorelle dei genitori, nipoti – figli di fratelli e sorelle), fino al I° grado di affinità (suoceri, generi e nuore).

Per familiari più prossimi titolati a richiedere la sepoltura in celletta ossario/cinerario si intendono i coniugi, gli uniti civilmente o i conviventi di fatto a ciò espressamente designati in forma scritta e autografa dal convivente defunto, i parenti in linea retta di I e II grado (genitori, figli, nonni, nipoti – figli dei figli) e i parenti in linea collaterale di II grado (fratelli e sorelle).

Le ceneri di defunti non residenti e non aventi familiari residenti nel Comune di Sovizzo, in virtù di espressa volontà del defunto o degli aventi titolo di dispersione, possono essere disperse nel Giardino delle Ceneri, ovvero in zone del cimitero a questo adibite, previa autorizzazione dell' Ufficiale dello Stato Civile. Per aventi titolo alla richiesta di dispersione si intendono i coniugi, gli uniti civilmente o i conviventi di fatto, a ciò espressamente designati in forma scritta e autografa dal convivente defunto, i parenti in linea retta di I e II grado (genitori, figli, nonni, nipoti – figli dei figli) e i parenti in linea collaterale di II grado (fratelli e sorelle).

Al di fuori dei casi sopra elencati, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

Ogni feretro viene inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto, ogni sepoltura è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici. Nel caso di madre e figlio deceduti durante il parto è concessa la

composizione nella stessa cassa e l'inumazione nella medesima fossa, secondo l'art.74 del DPR. 285/1990 o tumulazione nel medesimo loculo.

CAPO II

LE STRUTTURE CIMITERIALI, DISCIPLINA PER L'ACCESSO E DIVIETI

ART.9

Localizzazione dei Cimiteri ed estensione

Il Comune di Sovizzo è dotato di due cimiteri, uno presso il capoluogo e uno presso la località Montemezzo.

Il Cimitero di Sovizzo è ubicato fra le Via Don Munari e Via Roma di fronte al palazzetto dello sport e si estende per una superficie di circa 7433 mq servito dal parcheggio di servizio antistante

(vedi Allegato A – Piantina Cimiteriale).

La struttura cimiteriale si sviluppa sostanzialmente in campi di inumazione, tombe di famiglia ipogee e fuori terra, loculi, ossari, una cappella e alcune strutture di servizio (magazzino, servizi igienici, sala autopsie e camera mortuaria).

ART.10

Dotazione dei cimiteri

Il cimitero del Capoluogo è dotato di settori per accogliere diverse tipologie di sepolture, che si distribuiscono nello spazio compreso all'interno dei confini cimiteriali:

- Sepolture a terra per inumazione in campo comune;
- Sepolture a terra per inumazione in tomba doppia in concessione;
- Sepolture in loculi ipogei singoli in concessione;
- Sepolture in loculi fuori terra singoli in concessione;
- Sepolture di resti mortali e/o urne cinerarie in cellette ossario/cinerario in concessione;
- Sepolture in tombe di famiglia consistenti in gruppi di loculi ipogei singoli in concessione;
- Sepolture in cappella privata in loculi fuori terra singoli in concessione.

Il Cimitero dispone inoltre di:

- Campi di inumazione speciale per la completa mineralizzazione delle salme in seguito ad esumazioni ed estumulazioni ordinarie o straordinarie;
- Ossario/Cinerario Comune per la conservazione dei resti ossei delle salme totalmente mineralizzate e delle urne cinerarie;
- Giardino delle Ceneri per la dispersione delle ceneri dei defunti in seguito a cremazione;
- Spazio per sepoltura indistinta degli arti;
- Spazi per la sepoltura provvisoria in loculi in attesa di cremazione con spese a carico del richiedente. Alla sepoltura provvisoria sono riservati n. 3 loculi nella prima fila in basso.

ART.11

Strutture cimiteriali e locali di servizio

Il cimitero del capoluogo è dotato, oltre che di una cappella, anche di spazi e strutture di servizio, tra cui:

- Due camere mortuarie, che possono essere adibite a deposito di osservazione, di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990, che accolgono in via temporanea: i feretri destinati alla cremazione, alla inumazione o alla tumulazione, nel caso non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il trasporto funebre, nonché i resti mortali o resti ossei destinati alla cremazione o alla re inumazione oppure quando l'ufficio funerario sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro indicazione, ovvero, in occasione di riordini e sistemazioni delle sepolture. L'Utilizzo delle camere mortuarie per il deposito dei cadaveri in via temporanea è oggetto di autorizzazione dell'Ufficio comunale che ha in gestione il cimitero, il quale provvederà a disciplinare le modalità di accesso alle strutture medesime. Nei casi in cui le camere mortuarie funzionino come deposito di osservazione, il

corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare manifestazioni di vita e nel caso di decesso per malattia infettiva diffusiva l'U.L.S.S. competente adotta le misure cautelative necessarie. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini rilevare eventuali manifestazioni di vita, anche con mezzi elettronici. I feretri depositi nelle camere mortuarie debbono essere perfettamente chiusi. I resti mortali devono essere inseriti in appositi contenitori ben chiusi in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste. Non è ammesso l'accesso a persone estranee al Servizio.

- Bagni per l'utenza.

ART.12

Reparti speciali nei cimiteri

Ai sensi dell'art. 100 del DPR 285/1990, all'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali o zone, individuate dal piano regolatore cimiteriale destinate al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, che ne facciano richiesta.

La richiesta deve essere avanzata da comunità religiose o straniere che abbiano una certa rilevanza numerica nel territorio comunale.

Per quanto riguarda le usanze funebri nei reparti speciali entro i cimiteri, vengono osservate le disposizioni di cui al punto 8 della circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10, e successive modificazioni.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.

ART.13

Ossario Comune

In ciascun cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le famiglie che non abbiano provveduto ad indicare altra destinazione.

ART.14

Cinerario Comune

E' previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

ART.15

Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti dalla Giunta Comunale e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero. Di ogni variazione di orario d'accesso, viene data comunicazione a mezzo di avvisi nelle bacheche comunali e mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

ART.16

Disciplina ingresso nei cimiteri e divieti

Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.

E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.

E' vietato inoltre l'ingresso:

- a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
- b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) ai bambini di età inferiore a 12 anni, quando non siano accompagnati da adulti.

ART.17

Comportamento nei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:

- tenere un comportamento chiassoso o di disturbo dei visitatori;
- fumare o consumare cibi o bevande;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- sfregiare il muro del cimitero, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero stesso;
- collocare vasi, quadri o quant'altro che limiti lo spazio riservato al passaggio di visitatori;
- piantare fiori ed arbusti al di fuori dell'area in concessione;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- camminare o sedere sulle sepolture o sui monumenti, calpestare o danneggiare aiuole;
- accumulare neve sulle sepolture;
- asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;
- esporre od affiggere materiale divulgativo o pubblicitario; sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- svolgere qualsiasi attività commerciale;
- l'accattonaggio.

I divieti predetti, ove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, verrà immediatamente diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire e, quando ne fosse il caso, verrà consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

ART.18

Consegna copia delle chiavi delle cappelle private

I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'Ufficio Tecnico Comunale; il responsabile del cimitero o suo delegato, può accedere alle cappelle private in qualunque momento per ispezioni ed altre esigenze di servizio.

ART.19

Reclami del pubblico

I reclami o le segnalazioni inerenti i servizi cimiteriali devono essere presentati per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO III

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

ART.20

La denuncia di morte

La morte di persona avvenuta sul territorio del comune deve essere dichiarata entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale di stato civile che redige l'atto di morte.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da persona delegata (anche l'impresa di onoranze funebri) e in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti.

I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture socio-sanitarie, socio assistenziali, residenziali o comunità sono notificati con apposito modulo all'ufficio di stato civile, nel termine di cui al comma 2, a cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 21

Decesso in abitazione

Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono chiedere, a proprie spese, di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso. Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto. Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

ART.22

La denuncia della causa di morte

Il medico curante, o in caso di sua assenza, colui che ne assume le funzioni, deve fare non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'ULSS, ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della presunta causa di morte.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, come previsto dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'U.L.S.S. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

ART.23

L'accertamento necroscopico

Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 08 ore dal decesso e non oltre le 36 ore. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.

ART.24

La denuncia di morte in caso di decesso violento

Nei casi di morte in cui siano rilevati indizi di causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, evidenziati nella scheda del medico curante o dal certificato necroscopico il Sindaco ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria alla quale spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento e all'autorità di pubblica sicurezza.

ART.25

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco, che a sua volta ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e all' U.L.S.S. competente. Quest'ultima, deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

ART.26

Termini di osservazione cadaveri

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento e nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con l'ausilio di elettrocardiografo, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994 n. 582 e dal decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2008, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ed infine, quando ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo.

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito dal precedente comma.

ART.27

Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita anche a mezzo di apparecchiature elettroniche.

L'Osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli aventi titolo:

- presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
 - presso la struttura obitoriale;
 - presso la casa funeraria nella quale saranno installate apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei movimenti.
- Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

ART.28

Deposito di osservazione e obitorio

Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o dall'autorità giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

Le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale, sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di persone defunte cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'Unità Sanitaria Locale competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART.29

Riscontro diagnostico e autopsia

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l'autopsia è disciplinata dall'art. 45 del D.P.R. 285/1990 dall'autorità giudiziaria.

I risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie devono essere comunicati al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte e da quest'ultimo, al competente servizio dell'A.S.L.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Il riscontro diagnostico o l'autopsia, possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o dell'ente che lo ha richiesto, mentre le spese per l'autopsia sono a carico del richiedente.

Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare all'ufficio di stato civile, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

ART.30

Deposizione del defunto nella cassa funebre e seppellimento

Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti e di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

-nessun defunto può essere sepolto se non chiuso in una cassa funebre.

-in ciascuna cassa si può racchiudere una sola persona defunta fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto.

-La persona defunta deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

-Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

-Se la persona defunta risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART.31

Requisiti delle casse funerarie

Le caratteristiche delle casse funerarie ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della creazione all'interno del territorio regionale sono definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18. Per quanto riguarda il trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione fuori del territorio regionale, le caratteristiche delle casse funerarie sono definite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla circolare n.24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità.

ART.32

Chiusura del Feretro

Alla chiusura del feretro, le verifiche concernenti l'identità del defunto e la regolarità del confezionamento in relazione al tipo di trasporto, sono effettuate direttamente dall'incaricato del trasporto che redige apposito verbale.

ART.33

Trasporto funebre

Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.

Il trasporto funebre è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività previsti dall'art. 5 della L.R.Veneto n. 18/2010 e della D.G.R. n. 982 del 17/06/2014. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico. Il servizio funerario del Comune provvede per i deceduti o sepolti nel proprio territorio, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di: a) trasporto funebre internazionale o interregionale; b) espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre, anche per casi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti. c) traslazione da un cimitero ad un altro, di salme, resti mortali, ossa o ceneri.

Le Autorizzazioni al trasporto e le relative modalità sono disciplinate dal D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. Veneto n. 18/2010.

ART.34

Disposizioni per i funerali e la sepoltura

I funerali potranno svolgersi dal lunedì al venerdì e il sabato mattina (non festivi)

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto, che risulta principalmente dalla volontà testamentaria. Qualora non sia presente suddetta volontà, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza:

- Coniuge o unito civilmente o convivente di fatto (quest'ultimo a ciò espressamente designato in forma scritta e autografa)
- Figli
- Genitori
- Altri parenti in ordine di grado secondo gli artt. 74 e 75 del Codice Civile, con preferenza, a parità di grado, alla linea retta su quella collaterale. Si specifica che, nel caso di Unione Civile e di Convivenza di Fatto, nessun vincolo giuridico si crea tra una parte dell'unione ed i parenti dell'altra parte, che non hanno quindi diritto a dare disposizioni circa i funerali e la sepoltura del defunto dell'altra parte.

In caso di disaccordo tra parenti dello stesso grado, prevale la volontà della maggioranza di essi. Il divorziato decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura dell'ex coniuge/unito civilmente deceduto.

La richiesta per i funerali e per la sepoltura può essere presentata tramite l'Impresa di Onoranze Funebri incaricata dai soggetti sopra indicati.

In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

ART.35

Modalità di esecuzione dei cortei funebri in occasione del funerale

I cortei funebri vengono autorizzati in orario diurno nei giorni della settimana dal lunedì al sabato compresi. I cortei a passo lento, di norma, sono consentiti per brevi tragitti all'interno del centro cittadino qualora il defunto, deceduto in abitazione e il cui cadavere non sia stato trasportato nella struttura obitoriale, si trovi in una dimora a breve distanza dal luogo di celebrazione delle esequie.

All'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano agli incaricati del servizio i documenti relativi al trasporto funebre e all'autorizzazione alla sepoltura/cremazione.

ART.36

Le sepolture

I familiari del defunto possono richiedere la sepoltura all'interno del cimitero comunale rispettando le prescrizioni meglio specificate all'art. 8. Sono ammesse le seguenti sepolture:

- Inumazione in terra comune

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

I cadaveri sono dislocati in campi che si sviluppano per file una di seguito all'altra, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di sepoltura.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Su ogni fossa nei campi comuni di inumazione verrà posta, secondo le direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, un cippo/lapide costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici predisposta con appositi spazi per fiori,

foto e lampada votiva con oneri a carico della famiglia, ciascun cippo/lapide porterà un numero progressivo e una targhetta con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' ammesso inumare, in fossa già occupata, n. 2 urne cinerarie a diretto contatto con il terreno ovvero una cassetina ossario, su autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale.

Le fosse per le inumazioni di persone di oltre dieci anni di età devono avere le caratteristiche di cui all'art. 72 del D.P.R. n. 285/1990, mentre quelle per le inumazioni di persone inferiori ai dieci anni devono avere le caratteristiche di cui all'art. 73 del citato D.P.R.

L'inumazione è soggetta al pagamento della somma prevista dal vigente tariffario.

- **Inumazione in terra in concessione**

E' la sepoltura nel terreno cosiddetto delle "tombe doppie", con fosse raggruppate a due a due, riservate alle coppie di persone che ne abbiano fatta specifica richiesta. Il terreno è dato in concessione per 30 anni, previo pagamento della somma prevista nel vigente tariffario.

Anche per l'inumazione normale, non in "tomba doppia", il terreno può essere dato in concessione per 30 anni, previo pagamento della tariffa prevista.

Nella tariffa di concessione stabilita con deliberazione di Giunta Comunale non è compresa la fornitura della lapide in marmo. Al concessionario verrà fornito il nominativo del marmista (scelto a seguito di regolare gara d'appalto in base alla normativa vigente) a cui richiedere la fornitura ad un prezzo prefissato in fase di gara e uguale per tutti. Detta soluzione permette di uniformare le lapidi che avranno le medesime misure e tipologie di materiale.

Restano a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette porta fiori, lumi votivi, od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

- **Tumulazione in loculo singolo in concessione**

E' la sepoltura del feretro, cassette di resti o delle urne cinerarie, in loculo singolo fuori terra o in loculo ipogeo. La durata della concessione per questo tipo di sepoltura è fissata in via ordinaria in 30 anni o in base a quanto stabilito all'atto della concessione.

La tumulazione dei cadaveri deve essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del D.P.R n. 285/1990.

La tumulazione in loculo singolo in concessione può essere richiesta in virtù di funerale o di trasferimento di salma, resti o ceneri all'interno del Cimitero. E' consentita la tumulazione, oltre al feretro, e solo successivamente alla collocazione dello stesso, di più urne per ceneri o di cassetine per resti ossei di familiari del defunto (seguendo le specifiche per i ricongiungimenti familiari di cui all'art. 8), compatibilmente con lo spazio interno disponibile e per un massimo di tre sepolture totali.

Sono a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette porta fiori, lumi votivi, od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

- **Tumulazioni provvisorie**

La tumulazione provvisoria in appositi loculi riservati al Comune è consentita su richiesta dei familiari del defunto nelle seguenti ipotesi:

- quando sono stati programmati lavori di ristrutturazione di tombe private;
- in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.

La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, e comunque fino ad un massimo di **180** giorni.

Il canone di utilizzo, stabilito dalla Giunta Comunale, è calcolato in ragione di **semestre**, a decorrere dal giorno di effettiva tumulazione fino a quello dell'estumulazione. La frazione è computata come semestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, il feretro è inumato in campo comune.

- **Tumulazione in celletta ossario/cinerario**

E' la sepoltura di cassetina resti o urna cineraria in seguito a cremazione ed ammette tutte le casistiche di cui all'art.8. Possono essere richieste cellette ossario/cinerario con durata della concessione stabilita in 30 anni.

E' consentita la tumulazione di più urne per ceneri o di cassetine per resti ossei, compatibilmente con lo spazio interno disponibile e per un massimo di tre sepolture totali.

- **Tumulazione in loculo singolo in tomba di famiglia in concessione**

E' la sepoltura in loculo singolo ipogeo in tomba di famiglia ed è riservata alle salme, ai resti o alle ceneri, delle persone che hanno diritto di esservi tumulate secondo le prescrizioni contenute nella concessione a suo tempo rilasciata o su richiesta del titolare o di un contitolare incaricato, che se ne assume la responsabilità. La durata della sepoltura è stabilita nell'atto di concessione. Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate, originariamente o anche successivamente, ad accogliere nel medesimo posto o in posti attigui più salme, resti mortali, ossa o ceneri.

- **Tumulazione in loculo singolo in cappella privata**

E' la sepoltura in loculo singolo fuori terra all'interno di cappella privata.

ART.37

La cremazione

Il Comune non dispone di impianto crematorio e, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto di cremazione del Comune di Vicenza con il quale, per quanto riguarda le salme di defunti in vita residenti a Sovizzo, nonché di resti mortali la cui cremazione è autorizzata dal Comune di Sovizzo, è in atto una convenzione che consente di applicare tariffe del 69,33% di quelle massime ministeriali e conferisce al Comune di Sovizzo la priorità nell'accoglimento delle salme/resti mortali da cremare, rispetto ai Comuni non convenzionati.

In caso di necessità il Comune potrà avvalersi di altro impianto di cremazione.

La cremazione di salme e di resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il caso di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Art. 38

Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dal processo di cremazione saranno raccolte in un'urna - fornita dai familiari - realizzata in materiale resistente e infrangibile e chiusa ermeticamente.

Nei lati di chiusura saranno applicate una o più etichette anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi del defunto. Laddove possibile, verrà fissata alle pareti esterne dell'urna la targhetta nominativa metallica originariamente fissata alla cassa.

In ogni caso l'urna dovrà essere di dimensioni adeguate a contenere tutte le ceneri risultanti dal processo di cremazione e frantumazione di una sola salma. Le ceneri non sono divisibili.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo o celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.

Art. 39

Consegna Urna cineraria

La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:

a) per conservazione in area cimiteriale: all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;

b) per affidamento in abitazione: al soggetto affidatario o suo delegato;

c) per dispersione:

- al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;

- al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, dell'art. 3 della legge n. 130/2001;

- all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale a ciò dedicata.

Nei casi previsti ai punti b) e c) del precedente comma, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione.

Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte degli aventi diritto, coniuge, parente più prossimo del defunto o suo delegato, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione.

Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in cinerario comune

Art. 40

Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge e in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi.

L'affidamento dell'urna ad un familiare avente diritto, tra i soggetti di cui al comma precedente, potrà avvenire solo col consenso degli altri aventi diritto.

E' anche consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli sopra indicati sempre previo consenso scritto degli aventi diritto.

L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.

In qualsiasi momento l'Ufficio funerario, tramite gli organi di vigilanza, potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.

L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione. Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'Ufficio funerario che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.

E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

Art. 41

Dispersione delle ceneri

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura (su area da individuare appositamente) avviene in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.

Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore.

Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:

- a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
- all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi, giardini ed edifici pubblici;
- a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
- in aree di terreno coltivato;
- all'interno di edifici o manufatti.

La dispersione nei corsi d'acqua, all'interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l'immissione del contenuto in acqua dell'intera urna.

Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo nel "Giardino delle Ceneri" area appositamente individuata dagli uffici competenti.

Art. 42

Interramento dell'urna cineraria

Nella prospettiva di poter disporre di un'area per l'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico, l'interramento va effettuato all'interno di un manufatto in materiale cementizio.

L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.

Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

CAPO IV

LE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 43

Definizione di concessione cimiteriale

Per concessione cimiteriale si intende il diritto di superficie – nel caso di sepoltura per inumazione in tomba doppia – o di utilizzo del manufatto nel caso di tumulazione – per la durata prevista dai termini contrattuali stipulati tra il concessionario e l'Amministrazione comunale, ferma restando la nuda proprietà comunale dei terreni e dei manufatti. In via ordinaria, le concessioni cimiteriali all'interno del Cimitero di Sovizzo hanno una durata stabilita in anni 30 a partire dalla prima sepoltura e sono rinnovabili, a seconda della disponibilità di spazio e delle volontà del/dei concessionario/i, per 10, 20 o 30 anni, fatte salve deliberazioni successive in materia da parte della Giunta comunale. In particolare le concessioni possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi, fosse singole a terra), per la durata di 30 anni dalla data del provvedimento di concessione, ed è rinnovabile per 10, 20 o 30 anni;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività, costruite dal comune, per la durata di 99 anni dalla data del provvedimento di concessione ed è rinnovabile per altri 99 anni;
- c) nell'uso temporaneo di cellette-ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o di cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri dei defunti, per la durata di 30 anni del provvedimento di concessione, ed è rinnovabile per 10, 20 o 30 anni;
- d) nell'uso temporaneo di aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia o collettività, per la durata di 99 anni dalla data di concessione ed è rinnovabile per altri 99 anni.

Le concessioni possono essere rinnovate entro tre mesi successivi alla scadenza, salvo per quanto riguarda le concessioni già scadute all'entrata in vigore del presente regolamento, previo pagamento del canone vigente all'atto del rinnovo. Il rinnovo può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario o da chi è in possesso di diritti sulla concessione.

Anche la durata dei rinnovi decorre dalla data del relativo provvedimento di concessione.

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Il Rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART.44

Modalità rilascio concessioni cimiteriali

Il rilascio della concessione cimiteriale, avviene con espresso provvedimento del responsabile dei Servizi Demografici a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio Servizi Demografici. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato.

La concessione è regolata da schema di contratto tipo approvato dal Comune

La domanda di concessione comporta automaticamente l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento e di tutte le disposizioni vigenti in materia.

Il provvedimento di concessione viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene stipulato, a condizione che consti l'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto, secondo le modalità di cui all'art.76 del presente regolamento.

L'assegnazione del loculo o fossa a terra è effettuata solamente in presenza di cadavere, intendendosi con tale termine la necessità di tumulare o inumare un feretro. Non possono quindi essere concessi loculi a persone viventi.

Eccezionalmente potrà essere concesso un loculo adiacente a quello del defunto a favore del coniuge superstite di età superiore ai 75 anni, purché residente o che abbia risieduto nel Comune di Sovizzo. In questo caso, allo scadere delle due concessioni, esse possono essere prorogate per un periodo non superiore a 30 anni dalla data dell'eventuale decesso del coniuge superstite. In occasione della costruzione di nuovi lotti di loculi, la Giunta Comunale può concedere un numero limitato di sepolture per la tumulazione di persone ancora in vita, purché residenti o che abbiano risieduto nel Comune di Sovizzo, con i criteri di volta in volta determinati dalla Giunta stessa. In questi casi la

concessione si intende estesa gratuitamente, oltre al periodo decorso dall'inizio della medesima, ad un ulteriore trentennio dalla data del decesso della/e persona/e cui il/i loculo/i era destinato.

L'assegnazione dei loculi e delle cellette o nicchie per la conservazione delle urne cinerarie avviene secondo l'ordine cronologico dell'arrivo delle richieste, dall'alto in basso, da sinistra a destra. Nel caso di più richieste relative alla stessa sepoltura, l'assegnazione avviene a favore del primo richiedente.

Fa eccezione a quanto sopra esposto la concessione relativa a loculi o cellette ossario/cinerario che tornano nella disponibilità dell'amministrazione comunale a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o scadenza della concessione. In questo caso i loculi o le cellette ossario/cinerario, previa eventuale bonifica a carico del Comune, vengono rimessi a disposizione della cittadinanza anche su prenotazione, esclusivamente in ragione di avvicinati familiari su loculi confinanti, inoltre, nel caso in cui per effetto della turnazione, spetti l'occupazione di loculo nella fila più alta, solo con richiesta motivata, pervenuta dopo il decesso, ma prima della sepoltura, potrà essere valutata la possibilità di assegnazione di loculo in posizione più accessibile, nel caso in cui il coniuge o ascendente/discendente di primo grado, siano affetti da deficit di deambulazione pari o superiore al 70% di invalidità, risultante da idonea documentazione. Se la concessione del loculo cimiteriale o della fossa a terra è richiesta e ottenuta prima dell'utilizzo, il concessionario o i suoi eredi sono tenuti a corrispondere al Comune, al momento della tumulazione o inumazione, tanti trentesimi, in base alla durata della concessione, della tariffa in vigore in quel momento (o alla stipula del contratto di concessione) quanti sono gli anni necessari a garantire il periodo minimo di sepoltura presente nel regolamento.

Nel caso di concessione in uso di aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia o collettività, il concessionario si impegna alla sollecita presentazione del progetto (che dovrà essere condiviso dal Comune) e alla esecuzione delle opere relative entro **24** mesi dal provvedimento di concessione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area medesima.

Per eventuali motivi da valutare a cura del Comune, in base a richiesta documentata dagli interessati, può essere concessa una proroga massima di **12** mesi per l'esecuzione delle opere.

Il concessionario non vanta diritti nel tempo a che siano conservate le distanze, lo stato delle opere e delle aree attigue che possono essere modificate a seconda delle esigenze di ristrutturazioni cimiteriali previste nel Piano Regolatore Cimiteriale.

ART.45

Il concessionario

Per concessionario si intende la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione. Nel caso la concessione venga stipulata da enti o istituzioni, il concessionario corrisponde al rappresentante legale dell'organizzazione. Nel caso la concessione venga stipulata da un procuratore speciale, questo deve essere debitamente indentificato da un atto avente valore di legge, che va allegato all'atto di concessione e che individua precisamente la persona in favore di cui è stato stipulato il contratto.

ART.46

Diritti del concessionario

Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura o lo spazio concesso nei limiti e per il tempo stabiliti dal contratto stipulato per la concessione.

Il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire, a proprie spese, interventi migliorativi del decoro della sepoltura ed è legittimato a richiedere le operazioni cimiteriali che ritenga più opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura, fermo restando il pieno rispetto del regolamento e il consenso dei titolari del diritto di disporre delle salme o delle spoglie mortali che il concessionario desidera seppellire o disseppellire, qualora la figura del concessionario e quella dell'avente titolo alla disposizione non coincidano.

ART.47

Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare il decoro e la buona manutenzione della sepoltura.

Qualsiasi intervento effettuato sulla sepoltura non dovrà pregiudicare l'integrità del bene concesso e non dovrà costituire alcun pericolo per i visitatori e i beni circostanti.

Il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione o da operazioni mal eseguite.

Nel caso di più concessionari, questi devono provvedere ad individuare la persona che – ferma restando la responsabilità di tutti – eserciti i diritti e i doveri della concessione. In mancanza, saranno ritenuti legittimati allo stesso modo tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

Nel caso di inadempienza degli obblighi, il Comune, previa diffida da trasmettere con raccomandata con ricevuta di ritorno al concessionario o suo rappresentante, di adempiere nel termine di 30 giorni, potrà disporre la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la tumulazione di cadaveri subordinandola all'esecuzione dei lavori necessari ed al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Constatato lo stato di abbandono, incuria o pericolo di base, su dichiarazione dell'incaricato della gestione del cimitero, il responsabile dei Servizi Cimiteriali, provvede ad avviare la procedura per la messa in mora del titolare della concessione e, in caso di mancato riscontro, emanare un provvedimento di decadenza, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni.

Il concessionario nel caso di trasferimento della propria residenza, è tenuto a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali.

ART.48

Subentri alla concessione

In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione – ivi compresi i familiari dei defunti inumati o tumulati qualora non siano coincidenti con il concessionario e i suoi discendenti – sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro sei mesi richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione, designando un referente quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Anche il referente, nel caso di trasferimento della propria residenza, è tenuto a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali.

ART.49

Uso dei loculi, fosse a terra, cellette ossario e nicchie cineraria

Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Con la concessione si conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione. Tuttavia quando la concessione del loculo o fossa a terra venga rilasciata prima dell'utilizzo, la stessa s'intende effettuata per la tumulazione o inumazione di un membro della famiglia, intendendosi per famiglia il coniuge, la parte unita civilmente, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica, gli ascendenti, i discendenti diretti, i collaterali fino al secondo grado civile, previa per questi ultimi l'assenso del concessionario.

Nel caso di trasferimento di un cadavere da un loculo di prima tumulazione ad altro di nuova concessione, richiesto per tumulazione accanto ai familiari, il loculo vecchio ritornerà al Comune che rimborserà al concessionario la quota stabilita in tanti trentesimi della tariffa in vigore in quel momento, quanti sono gli anni che mancano allo scadere della concessione.

Nel caso si proceda all'estumulazione o all'esumazione della salma, prima dello scadere della concessione, per nuova tumulazione o inumazione di altra salma il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune, tanti trentesimi della tariffa in vigore in quel momento per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni, necessari a garantire il periodo minimo di sepoltura previsto nel presente Regolamento. In tale ipotesi la concessione è prorogata.

ART.50

Concessione delle tombe di famiglia

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

a – Ad una o più persone e per esse alle loro famiglie;

b - Ad Enti Morali, a Congregazioni religiose o alle Parrocchie e per essi al loro rappresentante legale "pro - tempore". In questo caso la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'ente o della Congregazione e non si estende ai loro familiari.

Più concessionari, se d'accordo, con scrittura privata, da presentare al Sindaco, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. La concessione non può essere fatta a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART.51

Ammissione in tomba di famiglia

Il diritto d'uso delle tombe è riservato:

- a) alla persona dell'originario concessionario del sepolcro;
 - b) agli aventi diritto, intendendosi per tali gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario e le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultano titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - c) convivente di fatto dell'originario concessionario o dell'avente diritto, così risultante da certificazione anagrafica.
- Per famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o parte unita civilmente, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta ampliata ai collaterali e agli affini del concessionario previa autorizzazione dello stesso o del rappresentante della concessione. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originario concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte.

Non è consentito alcun seppellimento ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di altri aventi diritto. In quest'ultimo caso il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

Le eventuali controversie fra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura, vanno risolte direttamente dai medesimi, davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra i detti concessionari.

Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari di concessione è dato dall'ordine di premorienza.

E' consentita la tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che siano state benemerenti nei confronti del concessionario quando ciò sia comprovato con apposita dichiarazione, da presentarsi al Comune, resa dallo stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e previo consenso anche di eventuali contitolari della concessione.

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata, da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Comune.

ART.52

Tumulazioni provvisorie in tomba di famiglia

Il concessionario o il rappresentante dei concessionari, può disporre per la tumulazione provvisoria di salme, qualora non vi sia disponibilità di alcun tipo di manufatto idoneo alla tumulazione. A tal fine, gli stessi produrranno al Responsabile dei Servizi Demografici apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la loro volontà di consentire l'immissione, a titolo provvisorio, nella tomba di famiglia di persona non avente diritto e che la stessa avviene senza alcun fine di lucro.

Trattandosi di concessione provvisoria la sua durata non potrà essere superiore a due anni, rinnovabile per una sola volta. Trascorso tale termine i familiari del defunto provvisoriamente sepolto dovranno provvedere ad una diversa collocazione della salma.

ART.53

Divisioni e subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti mediante apposita istanza, sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica

concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART.54

Estinzione delle concessioni cimiteriali

Le concessioni di sepolture private si estinguono oltre che per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia, per soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, la prosecuzione delle stesse nel nuovo cimitero secondo quanto disposto nel Capo XIX del D.P.R. 285/90.

I Servizi cimiteriali comunali sono tenuti a compilare l'elenco delle concessioni, con l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, nonché ad annotare l'estinzione della concessione o, se del caso, il rinnovo.

Nel caso in cui allo scadere della concessione, non sia ancora compiuto il termine minimo per l'estumulazione o l'esumazione della salma ivi presente, il concessionario o suoi eredi sono tenuti a versare tanti trentesimi, in base alla durata iniziale della concessione, della tariffa in vigore in quel momento per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni, necessari a garantire il periodo minimo di sepoltura previsto nel presente Regolamento.

In tale ipotesi la concessione è prorogata.

L'elenco delle concessioni in scadenza viene esposto all'albo pretorio digitale del comune e presso i cimiteri.

Qualora il concessionario non provveda a rinnovare la concessione o a liberare il manufatto entro il termine assegnato o qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi siano sconosciuti, il Comune dispone, se del caso con o senza la presenza dei familiari, la traslazione del feretro, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico del concessionario o degli altri aventi titolo. Il manufatto così liberato si rende disponibile, dopo eventuale sanificazione, a nuova concessione.

ART.55

Rinuncia alla concessione di loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie e fosse a terra

Il concessionario può richiedere, in modo personale e unilaterale, la rinuncia alla concessione solo a favore del Comune e non può essere oggetto di permuta o altro. La rinuncia va effettuata tramite apposito modulo messo a disposizione dai Servizi Demografici contenente le disposizioni alternative – autorizzate dagli aventi titolo – sulle salme inumate o tumulate. La rinuncia può essere richiesta dopo 20 anni dalla sepoltura, nel caso di tumulazioni, e dopo 20 anni dalla sepoltura, nel caso di inumazioni.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, sia libera al momento della rinuncia.

In questo caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/30, in base alla durata della concessione, dell'importo versato per la concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

Dall'importo del rimborso di cui al precedente comma sarà detratto il costo per il ripristino della lapide nella misura fissata dall'Ufficio Tecnico comunale in base all'effettivo costo del ripristino.

Non si fa luogo a rimborsi per le rinunce che intervengono negli ultimi dieci anni della concessione.

Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi o fosse a terra perpetui spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso del 20 % dell'importo versato per la concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

Gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali connesse alla rinuncia sono a carico del richiedente.

Nel caso di concessioni aventi più di un concessionario, qualora la rinuncia venga effettuata da solo uno dei concessionari si determina una redistribuzione dei diritti degli altri soggetti concessionari, senza per questo causare la cessazione della concessione.

Nel caso di loculi mai utilizzati il concessionario può chiederne la restituzione al Comune entro 15 anni dalla stipulazione della concessione e avrà diritto al rimborso del 20 % di quanto a suo tempo pagato. Negli altri casi non sono previsti rimborsi per il tempo di concessione non goduto.

ART.56

Rinuncia alla concessione di tombe di famiglia

Il concessionario potrà rinunciare alla concessione della tomba di famiglia solo a favore del Comune. La rinuncia non può essere oggetto di permuta o altro.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra sede.

In caso di rinuncia si ha diritto al rimborso così calcolato: 20% dell'importo versato per la concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

Il concessionario di una tomba avuta in uso perpetuo può ad essa rinunciare avendo diritto al rimborso 20% dell'importo versato per la concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

Qualora la rinuncia della concessione avvenga, entro un anno dalla stipula del contratto senza che il manufatto sia stato usato e venga accettata dal Comune, al concessionario verrà restituita una somma pari all'intero importo versato diminuito del 10% per cento dello stesso, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

Nulla sarà rimborsato nel caso in cui la tomba oggetto di rinuncia non sia conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e qualora la rinuncia avvenga trascorsi 80 anni dalla concessione.

ART.57

Decadenza

La concessione può decadere nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, ossa o urna cineraria per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
- e) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f) quando vi sia l'estinzione della famiglia del concessionario;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Al concessionario o ai concessionari è inviata una diffida; in caso di irreperibilità o di difficoltà ad individuare il concessionario, dopo aver effettuato le opportune ricerche anagrafiche, viene affisso un apposito avviso all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune e in prossimità della sepoltura. Decorso inutilmente 6 mesi dalla diffida o dall'affissione dell'avviso, la decadenza viene pronunciata e resa nota al concessionario tramite comunicazione all'Albo pretorio on line e presso il Cimitero. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, fatto salvo nei casi di irreperibilità. Il bene oggetto di concessione rientra nella piena disponibilità del Comune, senza possibilità di rimborso.

Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi vent'anni dall'ultima tumulazione, il Comune inizierà la procedura di decadenza, per i posti rimasti liberi, fermo restando l'obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme, con facoltà di procedere alla riduzione in resti di quelle sepolte da oltre vent'anni e di ridurre le lapidi o monumenti installati.

ART.58

Revoca

È facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del P.r.c. per ampliamento, modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse, senza indennizzo alcuno.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente

sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 90 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.59

Scadenza della concessione

La durata della concessione è normalmente fissata in 30 anni, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il concessionario è tenuto a vigilare sulla tempistica della propria concessione e a comunicare in prossimità della scadenza ai Servizi Cimiteriali le eventuali volontà di rinnovo o, viceversa, di disposizione alternativa delle salme.

Qualora il concessionario non comunichi preventivamente le sue volontà, alla scadenza della concessione i Servizi Cimiteriali si preoccupano di contattare gli aventi titolo tramite avvisi apposti in cimitero o, ove possibile, tramite comunicazioni dedicate,

Sono tenuti a rispondere della concessione scaduta:

- Il concessionario;
- Nel caso di decesso del concessionario, la persona di riferimento comunicata agli uffici comunali;
- Nel caso di decesso del concessionario e nell'impossibilità di contattare la persona di riferimento perché non comunicata o non reperibile, i familiari più prossimi del concessionario o del defunto tumulato dello spazio oggetto di concessione scaduta perché possano disporre della salma o dei resti mortali tumulati.

Nel caso in cui lo spazio cimiteriale lo consenta, potranno essere proposti dei rinnovi di concessione per 10, 20 o 30 anni.

ART. 60

Disposizioni alternative

Qualora l'insufficiente spazio cimiteriale non consenta il rinnovo o gli aventi titolo non desiderino procedere con il rinnovo, la concessione si riterrà estinta e si potrà disporre alternativamente dei cadaveri/resti/ossa, chiedendo che vengano estumulate per:

- Inumazione nei campi di mineralizzazione per un tempo non inferiore a 5 anni -qualora la salma non sia mineralizzata - per la successiva raccolta dei resti e la loro destinazione in ossario comune o in loculo/celletta ossario/cinerario in concessione o di nuova concessione;
- Cremazione per la ri tumulazione dell'urna cineraria in loculo o celletta ossario/cinerario già in concessione o di nuova concessione;
- Cremazione per la dispersione nel Giardino delle Ceneri o per il deposito nel cinerario comune;
- Dispersione dei resti mortali in ossario comune o la ri tumulazione in loculo o celletta ossario in concessione o di nuova concessione;
- Trasferimento in altra collocazione all'interno del Cimitero, in spazio già in concessione o di nuova concessione;
- Trasferimento presso un altro Cimitero, previo nulla osta da parte dell'Amministrazione competente.

Le operazioni sopra elencate sono a carico del concessionario, come pure l'eventuale ri tumulazione delle urne cinerarie o delle cassetine resti o la dispersione in ossario comune/Giardino delle Ceneri. In mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture dei defunti al termine della concessione, le salme ed i resti che si trovano verranno estumulati o esumati e trattati nei modi previsti dalla normativa vigente. I costi verranno addebitati al concessionario o, in caso di decesso di quest'ultimo, ai familiari del concessionario o degli aventi titolo a disporre della salma del defunto.

ART.61

Destinazione d'uso dei loculi liberati in seguito ad estumulazione

I loculi liberati in seguito ad estumulazione, sottoposti a bonifica, ritornano nella piena disponibilità dell'ente comunale, che provvede alla loro riassegnazione.

L'assegnazione avviene con diritto di prelazione a chi ha parenti o defunti nei loculi confinanti (avvicinamenti familiari) e, in seconda battuta, ai cittadini che ne facciano richiesta in ragione di funerale o operazione cimiteriale nell'ordine stabilito dalla successione cronologica delle richieste.

ART.62

Casi particolari

Sono escluse da interventi di esumazione ed estumulazione ordinarie le sepolture relative alle salme, ai resti e alle ceneri:

- Dei defunti e delle defunte periti durante la strage di Bologna;
- Dei defunti e delle defunte partigiani ed eroi di guerra;
- Dei defunti dell'anno 1899 (cd. "ragazzi del '99")
- Dei religiosi e delle religiose sepolti all'interno della chiesetta del Cimitero.

CAPO V

LE OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE

ART.63

Le operazioni cimiteriali ordinarie

Per operazioni cimiteriali ordinarie si intendono tutte le operazioni connesse alla regolare turnazione delle sepolture. Si suddividono in esumazioni ordinarie, che consistono nell'esumazione dei campi per le sepolture a terra, e in estumulazioni ordinarie, che consistono nell'estumulazione delle salme, delle urne cinerarie e delle cassetine resti in loculi o cellette ossario in concessione. Possono essere effettuate tutto l'anno, ad eccezione del periodo compreso tra maggio e settembre.

ART.64

Le esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dall'Ufficio Tecnico, con proprio provvedimento in base alle necessità degli spazi e alle richieste di sepoltura degli utenti, ferma restando la durata minima di 10 anni per l'inumazione delle salme e, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale del Veneto 04 marzo 2010, n. 18, non richiedono la presenza di operatori sanitari, tuttavia alla ULSS competente sarà comunicata la data delle operazioni.

L'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente il coniuge o i parenti, tuttavia, i Servizi Demografici, in vista delle operazioni, sono tenuti a rendere partecipi i familiari dei defunti dell'avvio dei lavori attraverso apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e collocato nel Cimitero, ulteriori comunicazioni saranno effettuate attraverso i canali dell'ente, almeno un mese prima della data prevista per le operazioni. I suddetti Servizi speriranno, inoltre, un tentativo di rintracciare il coniuge o i parenti più prossimi come individuati dagli artt. 74 e seguenti del codice civile.

I familiari così avvisati potranno disporre, prima delle operazioni di esumazione, presso l'Ufficio Servizi Demografici, l'eventuale destinazione dei resti ossei, a loro carico, in cellette ossario o loculi già in concessione o stipulare una nuova concessione per cellette ossario ad hoc, ovvero, potranno manifestare la loro volontà affinché i resti siano avviati alla cremazione. Nel caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari, il Comune potrà procedere alle esumazioni trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e successivamente, trascorso il termine suddetto, ai resti ossei potrà essere data destinazione comune nei modi previsti dalle norme vigenti, potrà, inoltre, trovare applicazione l'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con l'avvio alla cremazione dei resti ossei esumati.

Si specifica che la situazione di disinteresse da parte dei familiari consiste nell'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere.

Nel caso in cui il cadavere non sia in condizioni di completa mineralizzazione, esso potrà:

- permanere nella stessa fossa originaria di inumazione del cadavere;
- essere trasferito in altra fossa, nel campo di inumazione speciale (indecomposti) in contenitori in materiale biodegradabile. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali o intorno al contenitore, particolari sostanze biodegradanti in grado di favorire il processo di scheletrizzazione, sempreché non si tratti di sostanze tossiche, nocive o inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in anni cinque, che può essere ridotto a due in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti;
- essere inviato alla cremazione, previo assenso degli aventi diritto o, in caso di irreperibilità o disinteresse di questi ultimi, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Spetta al personale che esegue le operazioni di esumazione stabilire se il cadavere è mineralizzato al momento della esumazione.

Il Comune provvederà alle operazioni di esumazione con personale proprio o a mezzo ditta esterna, con cui concorderà le modalità della fornitura del materiale necessario affinché le operazioni siano eseguite correttamente.

Alle operazioni di esumazione, per motivi di sicurezza, i familiari del defunto potranno assistere **rimanendo nei pressi della recinzione mobile che sarà appositamente allestita.**

Nei giorni previsti per i lavori di esumazione ordinaria, il Cimitero potrà essere chiuso, con accesso garantito esclusivamente ai parenti dei defunti.

I costi relativi alle esumazioni ordinarie sono a carico degli interessati alle operazioni cimiteriali, cioè i concessionari o i familiari dei defunti.

Ai sensi delle legge n. 26/2001 le operazioni di inumazione, esumazione ordinaria o cremazione possono essere a titolo gratuito nei seguenti casi: 1) salma di persona indigente 2) salma di persona appartenente a famiglia bisognosa 3) nel caso di disinteresse dei familiari.

ART.65

Le estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie sono relative ai defunti tumulati i cui concessionari o familiari abbiano espresso la volontà di non procedere al rinnovo della concessione o abbiano dimostrato disinteresse nei confronti del defunto. Vengono programmate dall'Ufficio Tecnico in concomitanza della scadenza delle concessioni, su proposta dei Servizi Demografici.

Per quanto riguarda la presenza di operatori sanitari, le modalità con cui sono portati a conoscenza i concessionari o loro familiari circa la data delle operazioni di estumulazione, la possibilità degli stessi di disporre relativamente alla collocazione dei resti mortali estumulati, l'eventuale irreperibilità o disinteresse da parte dei concessionari o loro familiari circa la collocazione dei resti mortali e la loro possibilità di assistere alle operazioni di estumulazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui il cadavere non sia in condizioni di completa mineralizzazione, esso potrà:

- nel caso di estumulazione effettuata dopo vent'anni, il resto mortale potrà essere inumato nel campo di inumazione speciale (indecomposti) dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con la sostituzione delle casse originarie con contenitori di materiali biodegradabili con possibilità di aggiungere direttamente sui resti mortali o intorno al contenitore, particolari sostanze biodegradanti in grado di favorire il processo di scheletrizzazione, sempreché non si tratti di sostanze tossiche, nocive o inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione viene stabilito in anni cinque, che può essere ridotto a due in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti;
- essere inviato alla cremazione, previo assenso degli aventi diritto o, in caso di irreperibilità o disinteresse di questi ultimi, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Spetta al personale che esegue le operazioni di esumazione stabilire se il cadavere è mineralizzato al momento della estumulazione.

I costi relativi alle estumulazioni o alle operazioni connesse alle disposizioni alternative, corrispondenti a quelle previste dall'art. 60, sono a carico del concessionario o, in caso di decesso di quest'ultimo, dei familiari del concessionario o degli aventi diritto a disporre della salma del defunto come individuati all'art. 74 e seguenti del codice civile.

Nel caso di disinteresse da parte di concessionario o familiari, le salme o i resti sepolti verranno estumulati e trattati secondo la normativa vigente. Gli oneri per le operazioni, qualora sia possibile individuare precisamente il concessionario o i familiari inadempienti, potranno essere richiesti secondo quanto previsto dall'art.6.

ART.66

Le operazioni cimiteriali straordinarie

Per operazioni cimiteriali straordinarie si intendono le operazioni – tipicamente su richiesta diretta dei concessionari o degli aventi titolo a disporre delle salme o dei resti dei defunti - che non rientrano negli interventi previsti in via ordinaria su salme tumulate da almeno 20 anni o inumate da almeno 10 anni.

ART.67

Le esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria, cioè effettuata prima del prescritto turno di rotazione, di un cadavere, può essere consentita nelle seguenti ipotesi:

- a) per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- b) su autorizzazione del Comune, per essere cremate;
- c) su autorizzazione del Comune, per essere trasportate in altro cimitero o in altra sepoltura dello stesso cimitero;

Le richieste di esumazione straordinaria, nei casi di cui alle lettere b) e c), devono pervenire all'Ufficio Servizi Demografici.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite

- nei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

- quando trattasi si cadavere di persona deceduta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e che il personale della ULSS dichiari l'inesistenza di pregiudizi per la salute pubblica.

I costi dell'esumazione sono a carico del richiedente, così come quelli connessi alle disposizioni alternative individuate all'art. 60 che dovranno necessariamente essere indicate nella richiesta.

ART.68

Le estumulazioni straordinarie

L'estumulazione straordinaria è l'estumulazione effettuata prima della scadenza del contratto di concessione e può essere disposta dall'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, o autorizzate del Comune su richiesta dagli aventi titolo per la traslazione del feretro in altra sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, per il trasporto in altro cimitero o per essere avviato alla cremazione. Nel secondo caso, la richiesta deve essere presentata non prima del decorso di 15 anni dalla sepoltura all'Ufficio Servizi Demografici.

Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

Il feretro estumulato, su base della valutazione del responsabile delle operazioni, deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.

Alle operazioni di esumazione, per motivi di sicurezza, i familiari del defunto potranno assistere rimanendo nei pressi della recinzione mobile che sarà appositamente allestita.

I costi dell'estumulazione, così come quelli connessi alle disposizioni alternative all'art. 60, che dovranno necessariamente essere indicate nella richiesta, sono a carico del richiedente.

Trattandosi di operazione straordinaria, questa dovrà essere programmata con congruo anticipo in accordo con il gestore del Cimitero.

ART.69

Oggetti rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

Qualora il concessionario o gli aventi titolo desiderino recuperare oggetti preziosi o ricordi di valore affettivo dalla sepoltura sono tenuti a comunicarlo responsabile del cimitero prima dell'esecuzione delle operazioni. Una persona da loro designata potrà provvedere al recupero degli oggetti nell'area esterna del sepolcro.

Gli oggetti richiesti ed eventualmente rinvenuti, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare a cura del responsabile del cimitero o da persona da esso incaricata, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato tra gli atti del responsabile del cimitero.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero o da persona da esso incaricata che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno; nel caso in cui non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.

Gli oggetti rinvenuti in occasione delle operazioni cimiteriali saranno selezionati per il recupero da parte dell'amministrazione Comunale oppure smaltiti secondo le normative vigenti in materia.

ART.70

Raccolta resti ossei

I resti ossei saranno conservati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.

Il mancato interesse degli aventi titolo, entro un anno dall'invio della prima comunicazione o dall'affissione dell'avviso relativo operazioni d'ufficio di esumazione o estumulazione ordinarie, è inteso come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione, dei di resti ossei o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.

CAPO VI DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL CIMITERO

ART. 71

Compiti del personale addetto

Il personale comunale addetto ai Servizi cimiteriali e il personale del gestore dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando all' Ufficio Tecnico del Comune le violazioni accertate.

Il personale è tenuto a:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Gli addetti, inoltre, ritirano le autorizzazioni al trasporto, provvedono alla manutenzione e alla pulizia del cimitero, segnalano eventuali criticità all'Ufficio Tecnico, regolano l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli, controllano che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato e sono responsabili del buon andamento del cimitero, svolgendo ogni altra mansione necessaria all'esecuzione del presente regolamento. Il Comune potrà avvalersi per la manutenzione e i servizi cimiteriali di ditte qualificate, previa gara di appalto nelle forme di legge, oppure scegliere di gestire il servizio in convenzione con altri Comuni, per consentire un risparmio di risorse economiche e un miglior utilizzo del personale.

ART.72

Apertura del Cimitero

Il Cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore o nei giorni stabiliti dal Comune. Sono previste possibili chiusure in concomitanza di operazioni cimiteriali ordinarie o straordinarie, chiusure di cui la cittadinanza viene preventivamente informata attraverso avvisi apposti all'ingresso del cimitero e comunicazioni dedicate.

ART. 73

Accessibilità

I Servizi Cimiteriali assicurano la massima accessibilità possibile al Cimitero.

ART.74

Manutenzione delle sepolture

Qualsiasi intervento materiale permanente sulla sepoltura deve essere preceduto da richiesta scritta e preventivamente autorizzato. Le iscrizioni e le fotoceramiche applicate alle sepolture in concessione devono rispettare gli standard eventualmente determinati dal Comune.

I concessionari e le famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle sepolture in concessione, eseguono direttamente, senza particolari formalità e sotto la propria responsabilità, la pulizia e i piccoli interventi di giardinaggio e di manutenzione delle tombe, che devono essere conservate con speciale cura.

Il Comune ha diritto a far rimuovere gli ornamenti, anche provvisori, ogni qualvolta li giudichi indecorosi o pericolanti.

ART.75

Ornamenti e simboli religiosi

E' fatto divieto di apporre sulle sepolture ricordi, fotografie o ornamenti non decorosi, che potranno essere rimossi senza obbligo di avvertimento. Sulle fosse è consentita la coltivazione di fiori e piante ornamentali, purché non eccedano l'altezza di un metro e non superino i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno alle sepolture attigue. Qualora si rendesse necessario un intervento manutentivo da parte del comune o del gestore dei cimiteri, il costo sarà a carico dei privati.

Non è consentita la collocazione di ceri e lumi con fiamma viva. I cuscini e le ghirlande floreali poste sulla sepoltura in concomitanza di funerale potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali qualora ostruiscano il passaggio o rendano difficoltose le operazioni cimiteriali.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 76

Tariffe e pagamenti

Le tariffe previste per le concessioni e per le operazioni cimiteriali sono applicate in base alle indicazioni della Giunta Comunale sulla base di apposito atto deliberativo. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito con le seguenti modalità:

- 1) concessioni cimiteriali: nel caso di concessioni stipulate “in vita” il pagamento deve avvenire alla stipula del contratto;
- 2) concessioni cimiteriali: nel caso di concessioni stipulate dal concessionario a seguito evento luttuoso il pagamento dovrà essere effettuato 15 giorni dalla stipula del contratto;
- 3) il pagamento delle operazioni cimiteriali dovrà avvenire in modalità anticipata rispetto all'esecuzione dei lavori stessi.

ART.77

Sepulture fuori dal cimitero

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale e delle sepolture privilegiate, si applicano le norme di cui alla legge regionale Veneto n. 18/2010 ed all'allegato A alla D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.

ART.78

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, cremazione, trasporto salma ad altra sepoltura, etc.) od una concessione (loculi, tomba di famiglia, cellette o fosse a terra) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, lasciando indenne il Comune dagli atti che ne derivano.

Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale o previo accordo fra tutte le parti interessate, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

ART.79

Efficacia delle disposizioni regolamentari

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Nei cimiteri del Comune si applicano le norme di edilizia cimiteriale approvate unitamente al piano cimiteriale. La violazione di tali norme è considerata violazione regolamentare comunale, e sanzionata corrispondentemente.

ART.80

Furti e danneggiamenti

Pur vigilando perché nel Cimitero vengano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, l'Amministrazione non risponde per atti commessi nel Cimitero da terzi per eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti, mobili o fissi, dalle sepolture, né per danneggiamenti compiuti con dolo o colpa.

ART.81

Vigilanza

La vigilanza sulla regolarità dell'attività funebre nel territorio comunale è esercitato dal Comune a mezzo del servizio di Polizia Municipale.

ART.82

Sanzioni

Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'accertamento delle violazioni è demandato al Comando di Polizia Municipale.

ART.83

Piani Regolatori Cimiteriali

Il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 18/2010.

I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell'Azienda ULSS competente per territorio.

I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

ART.84

Entrata in vigore del Regolamento


E' abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 13 aprile 2000 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27 ottobre 2005.

Il presente regolamento entrerà in vigore dall'esecutività e pubblicazione ai sensi di legge della delibera di approvazione.

ART.85

Cimitero di Montemezzo

Per quanto del presente regolamento non è applicabile al cimitero Montemezzo, si provvederà ad integrare del regolamento medesimo,



CAPPELLE FAMILIARI
SINISTRA IN FONDO

LOCULI LOTTO 5

LOCULI LOTTO 6 - FACCIATA SUD
LOCULI LOTTO 6 - FACCIATA NORD

LOCULI LOTTO 3 - FACCIATA SUD
LOCULI LOTTO 3 - FACCIATA NORD

OSSARI LOTTO 7
CAPPELLE FAMILIARI
LOTTO 7

CINERARIO
COMUNE

OSSARIO
COMUNE

TOMBE FAMIGLIA RETRO
CAPPELLA CIMITERO

siapa

TOMBA FAM. C.

LOCULI LATO SUD EST

CAPPELLA
CHIESA

LOCULI LATO SUD OVEST

LOCULI LOTTO 4

AREA M.

TOMBE DI FAMIGLIA
FRONTE CAPPELLA SX

TOMBE DI FAMIGLIA
FRONTE CAPPELLA DX

LOCULI LOTTO 2 - FACCIATA SUD
LOCULI LOTTO 2 - FACCIATA NORD

CAPPELLA
SX

TOMBE DI FAMIGLIA
FRONTE CAPPELLA SX

TOMBE DI FAMIGLIA
FRONTE CAPPELLA DX

CAPPELLA
DX

CAMPO INUMAZIONE CENTRALE

TOMBE DI FAMIGLIA SX MURO DI CINTA

LOCULI LOTTO 1 - FACCIATA SUD
LOCULI LOTTO 1 - FACCIATA NORD

LOCULI LOTTO 8 - FACCIATA SUD
LOCULI LOTTO 8 - FACCIATA NORD

TOMBE DI FAMIGLIA FINE CAMPO
INUMAZIONE

TOMBE DI FAMIGLIA

WC

SALA
AUTOPSIE

CAMERA
MORTUARIA

TOMBE DI FAMIGLIA

TOMBE DI FAMIGLIA

TOMBE DI FAMIGLIA

TOMBE DI FAMIGLIA SETTORE SINISTRA MURO DI CINTA

CAMPO INUMAZIONE PRINCIPALE

CAMPO INUMAZIONE PRINCIPALE

TOMBE DI FAMIGLIA DX MURO DI CINTA

MAGAZZINO

OSSARI

TOMBE DI FAMIGLIA DX MURO DI CINTA

VIA ROMA